

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) DE CAROLIS	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) LEPROUX	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CORAPI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore PETRILLO CHIARA

Nella seduta del 06/12/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente chiede la cancellazione di una segnalazione in una centrale rischi privata assumendone la illegittimità per mancato preavviso e la condanna dell'intermediario alla refusione delle spese sostenute per l'assistenza legale, quantificate in € 490,00.

Il ricorrente dispone, infatti, dal 24 agosto 2008 di un fido di conto con l'intermediario resistente e nell'ambito di questo rapporto egli è stato segnalato "a sofferenza" a causa di "asseriti ritardi in cui sarebbe incorso a far data dall'anno 2009".

Con ricorso del 20 marzo 2013 il ricorrente ha proposto istanza di accesso ai dati personali e ha rappresentato l'illegittimità della segnalazione per non aver egli ricevuto alcun preavviso di segnalazione.

In data 29 aprile 2013 l'intermediario, preso atto della mancata ricezione del preavviso da parte del ricorrente, si impegnava a rimuovere tutte le segnalazioni negative, eccettuate quelle che si riferiscono al fido di conto corrente in quanto "stante la differente tipologia del credito (non rateale), le disposizioni del Codice di Deontologia non trovano applicazione".

Non soddisfatto dalla risposta fornita dell'intermediario al reclamo, il ricorrente ha dunque proposto il ricorso in esame dispiegando le domande ut supra indicate, lamentando di non aver ricevuto il preavviso di segnalazione prescritto dall'articolo 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati.

L'intermediario ha depositato le proprie controdeduzioni, con le quali si è opposto all'accoglimento del ricorso, facendo in particolare presente che il preavviso di segnalazione non sarebbe necessario nel caso di specie, posto che il presupposto dell'obbligo di preavviso è rappresentato dal "verificarsi di ritardi nei pagamenti", situazione che può verificarsi unicamente nel credito al consumo, ossia nei crediti rateali e non in quelli a scadenza come il fido di conto, sicché l'art. 4, comma 7, del Codice deontologico sarebbe inapplicabile al caso di specie.

DIRITTO

Il ricorso non può trovare accoglimento, ma ciò nonostante il Collegio ritiene opportuno rivolgere una raccomandazione all'intermediario.

Nel ricorso, si domanda la cancellazione del nome del ricorrente da una centrale rischi privata, facendo presente che in detta centrale risulta la segnalazione "a sofferenza" del ricorrente, come da visura allegata al ricorso relativa alla banca dati gestita dalla CRIF.

La vertenza ha ad oggetto il rispetto dell'obbligo di preavviso previsto dall'art. 4 del Codice deontologico, posto che il ricorrente assume di non avere ricevuto la comunicazione contenente il preavviso.

L'intermediario assume che l'art. 4, comma 7 del codice deontologico non sarebbe applicabile in quanto quest'ultimo atterrebbe esclusivamente ai ritardi nei pagamenti e quindi ai crediti rateali e non invece ai crediti a revoca.

Ritiene tuttavia il Collegio che, in punto di diritto, occorra considerare in via preliminare la natura della segnalazione effettuata dall'intermediario e gli effetti che da essa discendono sugli obblighi a carico dell'intermediario.

Preliminarmente occorre, infatti, considerare (come già evidenziato nella Dec. di questo Collegio n.4035/2013) che la segnalazione a "sofferenza" nelle centrali rischi private indica, secondo le precisazioni fornite da EURISC, l'esistenza di "ripetuti eventi di

insolvenza nei pagamenti". Tale tipo di segnalazione non è contemplato dall'art. 4, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati, che si limita a prendere in considerazione i singoli ritardi di pagamento ai fini della necessità del preavviso.

Deve quindi ritenersi infondata la doglianza del ricorrente, il quale assume che la segnalazione contestata non è stata preceduta dal preavviso previsto dall'art.4, comma 7, del Codice deontologico, e sarebbe quindi illegittima.

Infatti, quest'ultima disposizione non è applicabile nel caso di specie, poiché ha riferimento ad una situazione diversa, costituita dal "primo ritardo" che il creditore intende fare oggetto di segnalazione. L'obbligo di preavviso ha infatti la finalità di consentire al debitore inadempiente di evitare la segnalazione, sanando entro il termine di 15 giorni la propria morosità (ABF, dec. 937/13). Nulla è detto per le "sofferenze", la cui segnalazione, del resto, non è specificamente prevista. L'unico riferimento, ma del tutto generico, a tale tipo di segnalazione potrebbe essere ravvisato nell'art.3, co. 2, lett. c, di detto Codice che indica tra i dati oggetto di trattamento anche quelli relativi "all'andamento periodico dei pagamenti" e allo "stato contabile" del rapporto, senza tuttavia nulla precisare circa i suoi presupposti e le sue modalità. "Sofferenza" che, in questo caso, seppur riferita ad uno specifico rapporto (ossia al fido su conto corrente intestato al ricorrente), sembrerebbe collocata anche tra gli "eventi rilevanti", vale a dire tra quelle "eccezionali vicende" che "incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale" del debitore che, a norma del citato art. 3, possono del pari essere oggetto di trattamento (ivi, comma 2, lett. d). Va, tuttavia, osservato che nella disposizione da ultimo citata viene precisato che le "eccezionali vicende" sono quelle che "incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale di imprese, persone giuridiche o altri enti", esclusa quindi la riferibilità a persone fisiche e in particolare ai consumatori.

Sotto altro profilo, si osserva che la necessità di una "informazione" preventiva potrebbe essere argomentata, dall'art. 125, comma 3, TUB, che pone l'obbligo, per i finanziatori, in materia di credito al consumo, di informare "preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina".

Ma il riconoscimento dell'incidenza diretta di tale disposizione sulla disciplina del trattamento dei dati personali, "utilizzati a fini ... riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati" appare problematico. Il contenuto di tale disposizione deve infatti essere coordinata con quello del comma 6 dello stesso articolo 125. Quest'ultima disposizione fa salva, infatti, l'applicazione, in materia, della disciplina dettata

dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che riserva la relativa disciplina a Codici di deontologia e di buona condotta adottati su iniziativa del Garante per la protezione dei dati personali (art. 12, d.lgs. 196/03, cit.). Deve pertanto concludersi che, allo stato, mancano elementi per ritenere che la segnalazione a “sofferenza” nelle Centrali rischi private (che, come si è detto, troverebbe il suo presupposto, stando alle indicazioni fornite dai gestori delle banche dati, nella “reiterazione” di inadempienze) debba essere preceduta dal “preavviso” prescritto dall’art. 4.7 del Codice, o dall’informazione “preventiva”, prevista dall’art. 125, comma 3, T.U.B.

Un’informazione preventiva di segnalazioni di così rilevante impatto negativo sulla affidabilità delle persone, come quelle a “sofferenza”, sembra tuttavia rispondere ai principi di “buona fede e correttezza” che gli intermediari sono tenuti ad osservare nelle relazioni con la clientela (Banca d’Italia, Disposizioni in tema di Trasparenza, Sez. 1, Cap. 1, §1.3) (cfr. in tal senso, Dec. n.4035/2013, cit.).

In considerazione di ciò, il Collegio, pur non potendo pervenire all’accoglimento del ricorso, data l’assenza di precisi indici normativi, ritiene opportuno rappresentare alla Banca resistente -al fine di favorire le relazioni tra intermediari e clienti, in attuazione di quanto previsto dalla Sez. VI, §. 3, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d’Italia - l’esigenza di informare preventivamente i clienti la prima volta che sono segnalati “a sofferenza” nelle Centrali Rischi Private, auspicando altresì che in un prossimo futuro sia recepita anche dal Codice Deontologico l’esigenza di una informazione preventiva anche per le segnalazioni “a sofferenza” nelle Centrali Rischi Private.

Alla luce di quanto esposto il Collegio ritiene non fondato il ricorso e per l’effetto respinge sia la domanda di cancellazione sia le richieste ad essa accessorie.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

Delibera, inoltre, di rivolgere all’intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS